

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Grassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2019 promossa da:

CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da comparse depositate.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, **CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA**, esponendo di aver intrattenuto con quest'ultima un rapporto di conto corrente con concessione di fido. Secondo la prospettazione attorea, sarebbero stati applicati interessi in misura superiore a quelli legali; l'attrice ha lamentato inoltre l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'usurarietà degli stessi, l'irregolare applicazione del meccanismo dei giorni valuta, chiedendo quindi la restituzione dell'importo di € 27.192,64

Si è costituita la **BANCA**, respingendo tutte le censure dell'attrice; in particolare l'opposta esclude l'applicazione di interessi usurari, e ritiene pienamente valida la pattuizione dei tassi di interesse.

In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha limitato la propria domanda all'accertamento dell'eventuale usurarietà dei tassi applicati, chiedendo la restituzione della somma di € 31.426,31.

Preliminarmente si deve rilevare che, in giurisprudenza, sussistono contrasti in ordine all'applicabilità dei decreti ministeriali che rilevano i tassi soglia antiusura.

Infatti, secondo un primo orientamento, la domanda di accertamento dell'usura comporta l'onere, per chi la eccepisce, di produrre in giudizio i decreti ministeriali che individuano il tasso soglia nei trimestri di riferimento, in quanto gli stessi non sono qualificabili come atti normativi, con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia (cfr. ex plurimis Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 370/2019, secondo la quale "posto che la produzione dei decreti ministeriali sulla base dei quali andrebbe verificata l'illiceità dei tassi applicati è indispensabile ai fini della prova del superamento del tasso di usura, il principio iura novit curia non è applicabile ai Decreti periodicamente emanati dal competente Ministero, recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti, ai sensi della L. n. 108 del 1996, e che pertanto devono risultare oggetto di apposita allegazione ad opera della parte interessata. Infatti la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi del 28.06.2021 n. 90

legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta”).

Viceversa, un orientamento più recente, affermato dalla sentenza della Cassazione n. 8883/2020, sostiene che “nella fase del giudizio di merito, il principio iura novit curia fonda il potere-dovere del giudice di acquisire i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia antiusura a prescindere dall'attività delle parti, atteso che tali atti realizzano una etero-integrazione delle leggi penali e civili che disciplinano in via generale la materia”. Questa recente pronuncia rileva che l'inapplicabilità del principio iura novit curia riguarda il solo giudizio di legittimità, dove deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso basato sulla violazione di tali decreti, se questi non sono stati acquisiti nella fase di merito, in virtù del divieto di acquisire nuovi documenti, previsto dall'art. 372 c.p.c. (Cass. sent. n. 8742/2001). Diversamente, nel giudizio di merito, il giudice ha il potere-dovere di acquisire i decreti ministeriali che individuano il tasso-soglia, in quanto gli stessi sono da considerarsi integrativi della normativa antiusura. Sul punto occorre richiamare quanto statuito dalla sentenza richiamata, al punto 4.8: “nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata. Atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia"). Pertanto, nel caso in questione, il Giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M., in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile”.

Questo orientamento (peraltro più recente), ad avviso del giudice, è da ritenersi condivisibile.

Occorre infatti premettere che il giudice, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., deve decidere la causa secondo diritto, cioè deve individuare ed applicare le norme che disciplinano la fattispecie sottoposta al suo devono essere posti a fondamento della decisione, in virtù del c.d. divieto di “scienza privata” del giudice, posto dall'art. 115 c.p.c.). Il diritto comprende sia le fonti primarie (cioè le leggi e gli atti aventi forza di legge), sia quelle secondarie (i regolamenti).

Tuttavia, non è sempre agevole individuare gli atti amministrativi che hanno valore di regolamento. La dottrina amministrativa prevalente, ritiene applicabile il criterio sostanziale, cioè quello in virtù del quale occorre indagare le caratteristiche delle disposizioni contenute in tali atti; in particolare occorre verificare se queste ultime sono caratterizzate da generalità, (cioè i loro comandi si rivolgono a una platea indeterminata di destinatari), astrattezza (cioè idoneità del precetto a trovare applicazione in una serie indefinita di ipotesi concrete), innovatività, (cioè attitudine a costituire e modificare l'ordinamento giuridico). Se l'atto amministrativo presenta tali caratteristiche si potrà considerare come sostanzialmente normativo (e quindi soggetto al principio iura novit curia), a prescindere dal fatto che sia stato o meno seguito il procedimento previsto dall'art. 17 L. 400/1988; viceversa, se i comandi contenuti nello stesso si rivolgono a soggetti determinati, o comunque sono diretti a disciplinare specifiche situazioni, ai fini della cura in concreto di interessi pubblici, allora si tratta di un provvedimento sia formalmente che sostanzialmente amministrativo, con conseguente impossibilità per il giudice di acquisirlo d'ufficio.

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi del 28.06.2021 n. 90

Poste tali premesse, si deve rilevare che i decreti ministeriali in questione possiedono le caratteristiche degli atti sostanzialmente normativi, in quanto sono rivolti alla generalità dei consociati, destinati a regolare un insieme di fattispecie concrete non determinabili a priori, ed idonei ad innovare l'ordinamento giuridico, integrando la disciplina di rango primario.

Non può ritenersi dirimente, inoltre, il fatto che l'art. 1 delle preleggi non include i decreti ministeriali tra le fonti del diritto; infatti tale disposizione individua, tra le suddette fonti, i regolamenti, con la conseguenza che, in base al criterio sostanzialistico prima enunciato, in presenza degli indici di generalità, astrattezza ed innovatività, ben si potranno inquadrare come regolamenti le disposizioni dettate da un decreto ministeriale (cioè da un'autorità amministrativa al quale il potere regolamentare è stato espressamente conferito dalla legge n. 108/1996).

Chiarito ciò in punto di diritto, si deve ora esaminare la fattispecie concreta posta all'attenzione del giudice.

Preliminarmente va esaminata la questione della possibilità di includere, nel calcolo del TEG, anche la commissione di massimo scoperto (CMS) tra gli oneri rilevanti per verificare il superamento del tasso soglia.

Sul punto il D.L. 185/2008, al comma 2 dell'art. 2 bis, prevede che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.

Si è quindi posto il problema di chiarire se tale disposizione avesse un carattere interpretativo dell'art. 644 c.p., oppure un carattere innovativo. Su tale questione è intervenuta la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/2018, la quale ha qualificato la norma come innovativa, quindi non applicabile retroattivamente, ma, nello stesso tempo, ha affermato che non si può escludere la rilevanza della CMS ai fini dell'usura, ma è necessario effettuare una comparazione separata; in particolare la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

In applicazione di tali principi, è stato conferito l'incarico al CTU di valutare la sussistenza dell'usura in relazione al periodo antecedente all'entrata in vigore del citato art. 2 bis. Il consulente, sulla base del calcolo indicato nell'allegato 2 alla relazione (al quale si rinvia integralmente), ha verificato che il tasso applicato per al CMS è pari a 0,950%, inferiore al tasso – soglia calcolato in base alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, pari al 1,035%.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi del 28.06.2021 n. 90

Per ciò che concerne gli altri profili di usurarietà, lamentati dall'attrice, si rileva che il CTU ha escluso l'usurarietà dei tassi applicati; infatti, sempre in base al calcolo indicato nell'allegato 2 alla relazione, è emerso che il tasso effettivo praticato dalla banca è del 12,41%, inferiore al tasso – soglia previsto per l'operazione esaminata, pari al 14,25%.

La legittimità dei tassi di interesse applicati è stata accertata, in seguito all'integrazione della CTU disposta dal giudice, anche in base ai decreti ministeriali non depositati dall'attrice ed acquisiti d'ufficio dal giudice (cfr. all. 1 alla relazione integrativa depositata dal CTU, al quale si rinvia integralmente).

La tesi di parte attrice, secondo la quale devono essere inclusi nel calcolo del TEG anche i costi per le operazioni, per la chiusura trimestrale e per le scritture, non può trovare accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dall'ausiliario, tali spese non possono essere considerate quali costi connessi al credito.

A tale proposito, è opportuno ribadire che di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale [...] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).

Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale delle suddette spese, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione.

Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il correntista; le spese relative al conto, sono invece funzionali a remunerare la banca per le operazioni connesse a tale rapporto, e non sono connesse alla concessione dell'apertura di credito.

Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

In conclusione, quindi, le censure prospettate dall'attrice vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in base ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, per le 4 fasi.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:

1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, quantificate in € 7.254,00, oltre rimborso spese generali del 15 %, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3. spese della CTU poste definitivamente a carico di parte attrice nei rapporti interni.

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi del 28.06.2021 n. 90

Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 221 comma 4 D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, in assenza di discussione orale e lettura alle parti.

Ortona, 28 giugno 2021

Il Giudice
dott. Francesco Grassi

EX PARTE CREDITORIS